

Delibera n. 725 del 18/07/2018

concernente la compatibilità dell'incarico di Presidente della Fondation Maison de l'Italie con quello di Ambasciatore d'Italia a Parigi. Fasc. UVIF/3263/2018

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 luglio 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la richiesta di parere dell'Ispettorato Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in merito ad un'ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 tra la carica di Presidente della Fondation Maison de l'Italie e l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Parigi;

vista la relazione dell' Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Fatto.

Questa Autorità ha acquisito dall'Ispettorato Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale una richiesta di parere, prot. interno n. 54435 del 22 giugno 2018, in merito alla presunta sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 tra la carica di Presidente della Fondation Maison de l'Italie e l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Parigi.

In particolare, il richiedente ha evidenziato che la *Fondation Maison de l'Italie* è un'istituzione privata francese, riconosciuta dal competente dicastero d'oltralpe in data 24 gennaio 2011 come "stabilimento di utilità pubblica", operante all'interno della Città Universitaria di Parigi, il cui scopo è la gestione e la



manutenzione dell'edificio destinato ad ospitare gli studenti ed i ricercatori di nazionalità italiana ammessi.

Lo Statuto della fondazione stabilisce che la stessa è amministrata da un consiglio, composto, tra l'altro, dall'Ambasciatore italiano a Parigi o suo delegato (art. 3), il quale è di diritto anche Presidente del cosiddetto *bureau* (art. 4), col compito di provvedere all'esecuzione delle delibere di consiglio. Le funzioni di membro del consiglio nonché dell'ufficio sono gratuite, salvo i rimborsi spese secondo il regolamento interno (art. 6). Circa le attribuzioni del Presidente si sottolinea che lo stesso oltre a rappresentare la fondazione, ha il potere di ordinarne le spese e di nominarne il Direttore, cui può delegare l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

L'Amministrazione richiedente nell'istanza da ultimo trasmessa evidenzia che "la fondazione è uno degli strumenti mediante i quali si estrinseca la presenza culturale italiana nella capitale francese e in quanto tale è parte integrane ed irrinunciabile dei rapporti bilaterali italo francesi" ed esprime il convincimento secondo cui il caso di specie non possa ritenersi sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 9 del d.lgs 39/2013, atteso che la fondazione "non rientra nella definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati", di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/13".

Diritto.

Natura giuridica della fondazione "Maison de l'Italie", non soggetta all'ordinamento giuridico italiano. Esclusione dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013.

La Maison de l'Italie è una fondazione di diritto francese, riconosciuta come "stabilimento di utilità pubblica" con decreto del Ministro dell'interno, dell'oltremare, delle collettività territoriali de dell'immigrazione della Repubblica francese in data 24 gennaio 2011.

La fondazione, il cui scopo è la gestione e la manutenzione dell'edificio destinato ad ospitare gli studenti italiani nelle università di Parigi, è stata oggetto di donazione del Governo italiano alla Citè intenationale universitaire de Paris. In seguito alla trasformazione di tutte le Maisons della Citè in fondazioni di diritto francese, anche la Maison de l'Italie, destinata ad accogliere studenti e ricercatori italiani che frequentano le università di Parigi, fu dotata di statui uniformi a quelli delle altre Maisons della Citè.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano non possiede partecipazioni al capitale (trattandosi di una fondazione) e non esercita nei confronti della fondazione poteri di regolazione, di controllo o di vigilanza, i quali, spettano, invece, alle autorità francesi indicate espressamente nell'articolo 16 dello Statuto della fondazione: Prefetto di Parigi, Ministro dell'interno francese, Ministro dell'insegnamento superiore e della ricerca francese.



Per disposizione statutaria, la fondazione è amministrata da un consiglio, composto di 10 membri, di cui è presidente di diritto l'Ambasciatore d'Italia a Parigi; inoltre specifiche norme di legge prevedono un contributo annuo a carico della finanza pubblica a favore della "Maison de l'Italie" (legge n. 847/1980 e legge n. 424/1990).

Nell'ambito della legge italiana n.218 del 31 maggio 1995, che concerne la "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", il Titolo III, Capo III è dedicato alla disciplina delle "Persone giuridiche"; l'articolo 25 - "Società ed altri enti" - recita testualmente:

- "1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
- 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell'ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

 3. (...)".

La fondazione "Maison de l'Italie" in quanto persona giuridica costituita in territorio straniero, sottoposta al controllo delle autorità straniere ed all'applicazione della legge francese, risulta sottratta all'ordinamento giuridico italiano.

Di conseguenza appare inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui al d.lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Si ricorda quanto previsto dai citati commi 49 e 50 della legge delega, che in un'ottica di prevenzione della corruzione ha demandato al legislatore delegato la regolamentazione di particolari ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali al fine di tutelate l'imparzialità delle funzioni amministrative dello Stato Italiano.

In particolare, si evidenzia che il comma 49, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, autorizza il legislatore delegato ad intervenire sulla disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di



beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione.

Destinatari delle suddette norme sono, dunque le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assoggettati alla legge italiana. In senso conforme dispone l'art. 2, comma 1 del d.lgs. n.39/2013 relativo all'"Ambito di applicazione" del testo normativo.

Tanto premesso, si ritiene che al caso in esame non possano essere applicate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013.

Possibile ipotesi di conflitto di interessi, nella forma della sovrapposizione tra soggetto controllore e soggetto controllato.

In una precedente istanza di parere risalente al gennaio 2015, l'amministrazione richiedente ipotizzava un'ipotesi di sovrapposizione di ruoli tra soggetto controllore e soggetto controllato, ossia tra la carica di Presidente della Fondazione e le attribuzioni di Capo missione, in quanto in qualità di Presidente della fondazione, l'ambasciatore invia a se stesso il rendiconto annuale, il consuntivo e il preventivo di gestione e chiede al Ministero degli Affari Esteri italiano il versamento del previsto contributo annuale. In qualità di Capo Missione, l'Ambasciatore deve, dunque, trasmettere siffatta documentazione al MAECI attestando la regolarità delle attività svolte dalla *Maison de l'Italie*.

In merito all'attività di rendicontazione contabile della *Maison de l'Italie*, si osserva che lo Statuto prevede la figura di un Direttore, cui competono i poteri ivi elencati, analoghi a quelli di un amministratore di società, tra cui la predisposizione dei documenti contabili, che sono poi sottoposti per la relativa approvazione al Consiglio presieduto dall'Ambasciatore.

Peraltro, si rileva che la concessione del contributo è disposto in forza di norma di legge, in un importo predeterminato, che è stato inizialmente stabilito dalla legge n. 847/1980 e successivamente aumentato con legge n. 424/1990.

Non si rilevano pertanto evidenti margini di discrezionalità nella erogazione del suddetto contributo.

Tuttavia, la puntuale valutazione di tutte le circostanze che possano determinare un'ipotesi di sovrapposizione tra soggetto controllore e soggetto controllato è necessariamente rimessa alla valutazione del Ministero competente all'elargizione del contributo, che potrà eventualmente individuare specifiche misure idonee a prevenire il suddetto conflitto.

Tutto ciò premesso e considerato,



- la fondazione "Maison de l'Italie", in quanto persona giuridica costituita in territorio straniero, risulta sottratta all'ordinamento giuridico italiano e di conseguenza alla disciplina di cui al d.lgs. n.39/2013;
- di dare comunicazione della presente deliberazione al richiedente Ispettorato Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2018.

Il Segretario, Maria Esposito